



*Comune di Carbonara al Ticino*

*Provincia di Pavia*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE  
DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25/05/2001.

ORD. CORECO

Approvato definitivamente con modifiche con delibera c.c.n. 18/2001

## REGOLAMENTO

### Indice

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Art.2 - Integrazioni

Art.3 - Indicatore della situazione economica equivalente

Art.4 - Modalità di calcolo del reddito

Art.5 - Modalità di calcolo del patrimonio

Art.6 -Fattori correttivi ed altri elementi per calcolo indicatore della situazione economica equivalente

Art.7 - Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni

Art.8 - Modalità attuative

Art.9 - Modalità applicative

Art.10- Competenze

Art.11 - Norme integrative

Art.12 - Pubblicità del regolamento

## ARTICOLO 1

### *OGGETTO DEL REGOLAMENTO*

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

**Nota:**

L'art. 59 della Legge 449/1997 (Collegato alla Finanziaria 1998) introduce il "riccometro" e ne formula le indicazioni generali.

Il Regolamento fa esplicito riferimento al Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, che definisce le indicazioni generali per l'applicazione, e al D.P.C.M. attuativo.

Nella stesura del Regolamento sono state considerate le indicazioni particolari del cosiddetto "sanitometro" (D. Lgs. 124/1998), nel rispetto dell'intendimento di uniformare gli elementi di giudizio.

## **ARTICOLO 2**

### ***INTEGRAZIONI***

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

**Nota:**

L'Ente deve provvedere ad una rivisitazione dettagliata di ogni norma regolamentare che prevede concessione di agevolazioni.

Di fatto la norma incide anche nella modulazione di determinati "sconti" tariffari e d'imposta (asili nido, rette scolastiche, mense, centri socio-educativi, centri di aggregazione giovanile, I.C.I. e Cosap).

**ARTICOLO 3**  
***INDICATORE DELLA SITUAZIONE***  
***ECONOMICA EQUIVALENTE***

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi.

2. In deroga al comma precedente, per i soggetti di età superiore ai 65 anni il nucleo familiare di riferimento può essere costituito dal solo richiedente e dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

3. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi.

**Nota:**

Vengono definiti il concetto e i contenuti dell'indicatore della situazione economica, non discostandosi in alcun modo dalla normativa statale citata.

## ARTICOLO 4

### *MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO*

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

3. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire (Euro 1.291,14), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo è elevato a 3,5 milioni di lire (Euro L. 1.807,60), qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza.

4. Si detrae altresì l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il limite stabilito dalla Regione.

#### **Nota:**

Il percorso di determinazione dell'I.S.E. inizia con il calcolo del reddito ai fini I.R.Pe.F.: Si ricalca quanto stabilito dalle indicazioni del D. Lgs. 124/1998, specificando la non computabilità degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e pensione, del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti, che andrebbero a penalizzare situazioni "sporadiche" in nuclei familiari a reddito fisso.

## ARTICOLO 5

### *MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO*

Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai

fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

**Nota:**

Ad evitare confusioni applicative, nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal citato Decreto Legislativo 124/1998.

E' stata proposta la non computabilità della casa di residenza e delle pertinenze anche sulla base di altri regolamenti, specie quelli delle agevolazioni universitarie.

**ARTICOLO 6**  
**FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI**  
**PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE**  
**ECONOMICA EQUIVALENTE**

1. Ogni componente il nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o superiore ai sessantacinque anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a 5 milioni di lire (Euro 2.582,28).

Ogni componente il nucleo familiare di età superiore ai settantacinque anni detrae dalla situazione economica, come determinata secondo gli articoli 4 e 5 del presente regolamento, un ammontare pari a 7 milioni di lire (Euro 3.615,20).

2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

4. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

**Nota:**

Ad evitare confusioni applicative, nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal citato Decreto Legislativo 124/1998.



**ARTICOLO 7**  
**INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**  
**EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE**

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento.

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

3. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in L. 18.000.000 (Euro 9.296,23).

**Nota:**

Per ogni singola agevolazione si demanda alla Giunta Comunale il compito di determinare le soglie di accesso alle prestazioni agevolate, ivi comprese quelle, non infrequenti, in materia tariffaria e tributaria (esempio le detrazioni I.C.I.).

Il limite di cui al comma terzo potrebbe essere determinato con riferimento al "sanitometro" che fissa i limiti di 18 milioni (23 per le persone sole) per l'esenzione totale e di L. 36 milioni per l'esenzione parziale.

## ARTICOLO 8

### *MODALITÀ ATTUATIVE*

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

**Nota:**

L'articolo indica quali elementi devono contenere sia l'istanza che la dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell'I.S.E.

L'Ente potrebbe approvare i rispettivi modelli come allegati al Regolamento.

**ARTICOLO 9**  
***MODALITÀ APPLICATIVE***

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 7.

## **ARTICOLO 10**

### ***COMPETENZE***

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

**Nota:**

Le competenze, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis) sono attribuite al Responsabile del Servizio, come determinato dalla Legge 16.06.1998, n. 191 (Bassanini ter).

## **ARTICOLO 11**

### ***NORME INTEGRATIVE***

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Nota:**

La normativa in questione manca della "prova sul campo" ed è quindi suscettibile di disposizioni integrative e correttive, da applicarsi con effetto immediato per non pregiudicare eventuali diritti.

**ARTICOLO 12**  
***PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO***

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.